Civile Ord. Sez. 5 Num. 28067 Anno 2026
Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 29/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12416/2022 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

NECCHI VITTORIO (c.f. NCCVTR62L06L872B), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Raffaello Lupi e dall'Avv. Emiliano Covino

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 560/2022, depositata il 17/2/2022 e notificata il 7/3/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2026 dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Vittorio Necchi riceveva avvisi di accertamento per gli anni dal 2004 al 2007 ai sensi degli artt. 38, quarto comma e ss. e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, con rideterminazione in via sintetica del reddito del nucleo familiare composto da lui e dalla madre Angela Tavazza. Per

gli anni 2004-06 il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi mentre per il 2007 aveva dichiarato redditi per euro 7.763,00. Negli anni indicati al nucleo familiare erano attribuiti degli incrementi patrimoniali, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati.

2. La CTP di Pavia, con sentenza n. 227/2011, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il reddito imponibile per ciascuna annualità a euro 100.000,00.

3. Con la sentenza n. 102/2013 la CTR della Lombardia accoglieva l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettava l'appello incidentale del contribuente.

4. Proposto ricorso per cassazione del contribuente, questa Corte con sentenza n. 11330/2020 accoglieva il secondo e il quarto motivo, rigettando i restanti. Il reddito sintetico traeva origine da due locazioni in Vigevano e in Entreves, dall'acquisto di due immobili nelle medesime località e di due autovetture. Questa Corte riteneva:

- che la nozione di "nucleo familiare", inserita nell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, assolve a una funzione di alleggerimento dell'onere della prova addossato al contribuente, il quale può giustificare la provenienza della disponibilità finanziaria per le spese contestate facendo riferimento anche al reddito dei familiari conviventi;

- che, tranne per l'acquisto della nuda proprietà di un immobile in Entreves, gli acquisti (o comunque le spese relative) dei beni indici di capacità contributiva, erano stati effettuati direttamente, siccome intestataria dei relativi contratti, dalla madre convivente;

- che la Commissione regionale non aveva esaminato la copiosa documentazione bancaria allegata dal ricorrente al fine di dimostrare in capo alla madre la disponibilità della provvista finanziaria, non essendo idonea a integrare la motivazione l'apodittica affermazione secondo cui il contribuente non aveva fornito prove documentali certe sulla provvista necessaria per gli acquisti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Nel giudizio di rinvio con le controdeduzioni l'Agenzia delle entrate aveva limitato la contestazione all'immobile acquistato in Entreves. La nuda proprietà era intestata al ricorrente mentre l'usufrutto alla madre. La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 560/2022, annullava gli avvisi di accertamento. Per il giudice di rinvio anche tale immobile non poteva essere considerato ai fini del calcolo del reddito del ricorrente perché nell'atto di acquisto era riportato che il prezzo era stato interamente pagato con denaro della madre. Chiarimenti e giustificazioni avrebbero dovuto di conseguenza essere richiesti alla madre che aveva fornito la provvista.

6. Per la cassazione della sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.

7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

8. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con tre motivi, esposti dalla ricorrente per ragioni di connessione congiuntamente, l'Agenzia delle entrate lamenta: *a)* la violazione dell'art. 384, secondo comma c.p.c. per violazione del principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione; *b)* la violazione dell'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.; *c)* la violazione dell'art. 2700 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

1.1. La Corte di cassazione aveva individuato nella titolarità della nuda proprietà l'indicatore della capacità contributiva.

1.2. Individuato l'elemento indicatore di capacità contributiva, il giudice non aveva il potere di togliere valore a quell'elemento ma solo quello di esaminare la prova che il contribuente offriva in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mantenerne il possesso. Dato che la prova contraria deve essere rigorosa, il contribuente doveva dimostrare che la spesa era stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Il giudice regionale ha invece ritenuto assolto l'onere probatorio attraverso l'utilizzo della provvista posseduta dalla madre. L'oggetto della prova contraria doveva riguardare anche l'esistenza di redditi non imponibili all'interno del nucleo familiare e una connessione pressoché certa tra la provvista e la spesa.

1.3. La CTR ha violato anche l'art. 2700 c.c. perché ha attribuito una particolare efficacia probatoria alla dichiarazione contenuta nel rogito notarile. L'efficacia attribuita dalla legge all'atto pubblico non copre il contenuto intrinseco del documento ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, contestabile con ogni mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso.

2. I tre motivi del ricorso sono il primo inammissibile e i rimanenti infondati.

2.1. Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass., Sez. U., 32415/2021). In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità. Nel lamentare la violazione dell'art. 384 c.p.c. parte ricorrente non specifica quale parte della motivazione si risolva in una violazione del principio di diritto sancito dalla sentenza che ha disposto il rinvio. L'aver individuato nella titolarità della nuda proprietà un elemento indicatore di capacità contributiva non significa che l'esistenza del reddito presunto non potesse più essere posta in discussione, anche provando che la provvista non provenisse dal contribuente. Rientrava nel mandato del giudice di rinvio l'esame di tutte le prove offerte dal contribuente.

2.2. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente *ratione temporis*, cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva la prova contraria del contribuente (sesto comma), consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Nel caso specifico il maggior reddito contestato è stato desunto da una spesa per incremento patrimoniale. Nel ricorso è riportato che nel giudizio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rinvio l'Ufficio aveva rideterminato l'importo per l'acquisto della nuda proprietà riconosciuta in capo al contribuente nella percentuale indicata nel contratto di compravendita, pari al 62,5% (euro 437.500,00) del prezzo complessivo, con conseguente maggior reddito per ciascun anno d'imposta accertato di euro 87.500,00.

Nel precedente giudizio di legittimità non è stato statuito che l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito in Entreves costituisse necessariamente indice di capacità contributiva ma che lo poteva costituire, a differenza degli altri acquisti, in quanto la nuda proprietà dell'immobile era stata comperata dal contribuente mentre i restanti beni erano stati comperati dalla madre. Il contribuente aveva però provato che il reddito presunto attribuitogli non esistesse perché dallo stesso titolo che aveva disposto il trasferimento della proprietà risultava che il prezzo fosse stato pagato con provvista interamente della madre e che quindi il diritto reale fosse stato da lui acquistato mediante una donazione indiretta. Il contribuente non si era limitato ad allegare che la spesa fosse frutto di una liberalità sicché non sono pertinenti i precedenti di legittimità (Cass. 17041/2020 e Cass. 1332/2016) richiamati dalla ricorrente. Dallo stesso titolo negoziale risultava che il prezzo fosse stato pagato esclusivamente da uno degli acquirenti. In assenza di elementi presuntivi di segno contrario, il contribuente non era tenuto a fornire la prova anche della effettiva provenienza della provvista della madre giacché la stessa risultava appartenere non a lui ma al familiare. Anche con la dimostrazione della donazione indiretta (Cass. 9663/2024) poteva essere fornita idonea prova contraria rispetto alla presunzione di capacità contributiva derivante dall'acquisto della nuda proprietà.

2.3. La motivazione non contiene una falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta. In nessuna parte della sentenza si afferma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che la dichiarazione circa la provenienza della somma per pagare il prezzo contenuta nell'atto notarile facesse prova sino a querela di falso. La questione va posta in maniera diversa. Il contribuente aveva fornito una prova documentale del fatto che l'acquisto della nuda proprietà fosse stato eseguito con denaro di uno stretto congiunto. L'Agenzia delle entrate non indica quali elementi presuntivi potessero far dubitare dell'attendibilità della dichiarazione scritta contenuta nel rogito che aveva trasferito il bene e quindi la concreta ragione per cui ponesse in discussione che l'acquisto fosse avvenuto con denaro altrui grazie a una liberalità del genitore.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi in favore del contribuente, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidati come da dispositivo. Stante la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica (Cass. 1778/2016, Cass. 19926/2024 e Cass. 18048/2025) l'articolo 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13/10/2026.

Il Presidente

Gian Paolo Macagno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale